REGOLAMENTO (CE) N. 303/2000 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2000

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio, del 4 ottobre 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi ad alcune parti della Repubblica federale di Iugoslavia ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 2421/1999 ([2]), in particolare l'articolo 2 ter,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla posizione comune 1999/691/PESC ([3]), il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2421/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2111/1999, per consentire la fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi ad alcuni comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia, nell'ambito dell'iniziativa «Energia in cambio della democrazia».

(2) In tale occasione, il Consiglio ha aggiunto al regolamento (CE) n. 2111/1999 l'allegato V contenente un elenco di comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia che possono beneficiare di tali forniture.

(3) Con decisione 2000/82/PESC ([4]), il Consiglio ha indicato che l'elenco di comuni e altre destinazioni della Repubblica di Serbia andava esteso.

(4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio va pertanto modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2111/1999 del Consiglio è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2000.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

([1]) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 12.
([2]) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 7.
([3]) GU L 273 del 23.10.1999, pag. 1.
([4]) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco dei comuni o destinazioni finali della Repubblica di Serbia di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1

1. Città di Nis
2. Città di Pirot
3. Kragujevac
4. Kraljevo
5. Novi Sad
6. Sombor
7. Subotica»